



COMUNE DI SALERNO

**Settore Urbanistica – Settore Trasformazioni Edilizie**


# Aggiornamento della CARTA DEI VINCOLI



Studio Progettazioni Paesaggistiche  
Dott. Luciano Mauro

Collaboratori:  
dott. Giuseppe Colasurdo  
arch. Giovanni Giannattasio  
dott. Aniello Senatore

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Luglio 2011

## **Premessa**

L'incarico del Settore Urbanistica, Servizio Trasformazioni Edilizie dell'Amministrazione comunale di Salerno, perfezionato da una convenzione stipulata in data 9 dicembre 2010 (Rep. n.24591 del 9-12-2010) ha affidato al sottoscritto l'aggiornamento della carta dei vicoli comunale. Più in dettaglio essa stabilisce l'elaborazione delle seguenti cartografie tematiche:

- Idrogeologico (area a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23 e aree Autorità di Bacino Regionale Destra Sele R3, R4, P3, P4 e fasce fluviali);
- Fasce di rispetto (stradale, ferroviario, cimiteriale, elettrodotto ecc.);
- Beni culturali ed ambientali (Vincolo paesaggistico - Vincolo ex art. 21 L. 1089/39 – Vincoli architettonici ed archeologici – Territori coperti da foreste e boschi – Fiumi ecc. – Fascia di 300 mt dalla battigia – Ville, giardini e parchi non tutelati ma che si distinguono per la loro non comune bellezza – centri edificati ex 865/1971. (Tale elencazione fa riferimento alle voci presenti nelle tavole dei vincoli allegata al vigente PUC).

In ossequio al dettato della convenzione il sottoscritto ha quindi effettuato la raccolta dei dati e le indagini necessarie per una corretta elaborazione dell'aggiornamento della carta dei vicoli.

Nel prosieguo della presente relazione illustrativa saranno segnalate le fonti e le attività svolte sui luoghi oggetto dello studio.

Desidero sottolineare, preventivamente all'illustrazione delle singole componenti, il **carattere ricognitivo** e, quindi, non esaustivo delle rilevazioni di seguito riportate. Ciò significa, ad esempio, che nei punti critici (grossomodo coincidenti con le aree interessate dai perimetri dei vincoli) potrà risultare utile procedere ad eventuali ulteriori accertamenti per l'identificazione perfetta del limite. Lo scopo del lavoro consegnato all'Amministrazione comunale deve essere considerato, quindi, informativo ancorché sufficientemente dettagliato nella identificazione delle aree.

## **Il territorio salernitano**

Il territorio del Comune di Salerno s'estende per una superficie di 5931 ettari. Esso si compone per un terzo circa da pianura e per due terzi da colline e montagne, che circondano su tutti i lati l'area urbana del capoluogo. L'altitudine è compresa tra lo zero del livello del mare e quota 953 (monte Stella).

## **Inquadramento geografico**

La città sorge sul Golfo omonimo alla base meridionale della Penisola sorrentina, ed è individuabile tra i Monti di Cava, le propaggini occidentali dei Monti Picentini e, a sud, dalla Piana del Sele.

Ad Ovest, la linea di confine segue lo spartiacque del Monte S. Liberatore (466 m) (che fa però parte di Vietri sul Mare), digradando rapidamente fino alla spiaggia di S. Teresa e al porto commerciale. I confini, a Nord-Ovest, seguono il crinale dei colli salernitani dalla vetta di Prete Martorano (576 m) culminando nel punto detto Le Creste (697 m) e digradando attraverso Colle Grande al Telegrafo (606 m). Questi colli, di modesto rilievo, individuano il Vallone Cernicchiera, in cui scorre il torrente Rafastia, oggi visibile solo nel primo tratto. Una piccola propaggine montuosa, culminante nel Monte Sole (320 m) separa questo impluvio dalla più stretta valle del Canalone, incisa profondamente dal Fusandola. A Nord e Nord-Est, delimitando il colle del Monaco (313 m), i confini amministrativi assecondano il corso dell'Irno fino ad innalzarsi bruscamente al Montagnone (381 m) e al Monte Stella, la cui cima, con i suoi 953 m, costituisce il punto di massima elevazione di Salerno. Proprio però a causa della sua elevazione e della sua distanza dai centri abitati, il Monte Stella esibisce alcune notevoli diversità floristiche rispetto al resto del territorio. I confini del territorio si arrestano al fondo valle tra il Monte Stella e il Colle Pignolillo (374 m). Essi possono identificarsi agevolmente con la strada Matierno-Ogliara-Sordina. Chiudono ad Est il corso del Fuorni, il piede meridionale di Col Vetrano e quindi il Fiume Picentino, fino alla foce. I restanti confini sono disegnati dal seno della linea di costa.

Orograficamente, il territorio è per lo più collinare, tuttavia è nella fascia costiera dal porto alla foce del Picentino che si concentra la maggior parte degli insediamenti umani. Questa striscia alluvionale, molto ristretta ad occidente, si allarga man mano nella parte orientale. Parallelamente, i rilievi tendono ad addolcirsi. Oltre a quelli già menzionati, sono da citare la Pietra di S. Stefano (390 m), che sovrasta il popoloso quartiere di Torrione, e il più orientale Piano di Montena, vasto altipiano che raggiunge i 405 m.

L'idrografia superficiale, laddove ancora visibile, è senz'altro notevole, a causa della particolare disposizione dei rilievi rispetto al Tirreno. Le masse d'aria umida, risalendo le ripide colline dal mare, danno origine ad abbondanti precipitazioni. Da qui provengono i corsi d'acqua semi-stagionali, che s'incassano in profonde vallate fino al mare. Procedendo da ovest verso est, oltre al già ricordato Fusandola, che fu responsabile della disastrosa alluvione del 1954, troviamo il Rafastia, alimentato da diverse sorgenti perenni, e quindi il bacino del fiume Irno, che rappresenta il maggiore dei corsi d'acqua che attraversano la città. Il suo alveo, un tempo ricco di aree paludose abbastanza vaste, appare oggi profondamente modificato, stretto tra poderosi argini di cemento. Più ad est i corsi d'acqua si distanziano maggiormente ma il loro corso e la loro portata divengono più regolari. Troviamo il Rumaccio, che attraversa Torrione, il Mercatello e il Mariconda, che attraversa i quartieri omonimi, ed i già menzionati Fuorni e Picentino. Quest'ultimo, originatosi nel Massiccio dei Picentini, rappresenta il maggior corso d'acqua di Salerno.

## **Cenni geologici**

Il Golfo di Salerno è geologicamente interpretabile come un'area ribassata da sistemi di faglie (fossa tettonica). Questa strutturazione si delineò nel Miocene superiore, periodo nel quale il mare penetrava fino al piede dei massicci circostanti già da tempo emersi (Lattari a nord, Picentini e Monti di Capaccio a ovest e Rilievi del Cilento a sud). Nel corso del Quaternario, l'erosione dei rilievi circostanti colmò le aree prima sommerse, creando depositi alluvionali costieri formati da conglomerati che affiorano nelle colline di Vietri, Salerno, Pontecagnano, Battipaglia ed Eboli.

Il territorio in esame è coinvolto nei vistosi ed importanti fenomeni tettonici tipici dei settori centro-meridionali della fascia tirrenico-appenninica. I principali elementi

morfostrutturali, riscontrabili lungo tale fascia, che decorre parallelamente alla catena degli Appennini, sono rappresentati da piane costiere che si alternano a rilievi montuosi orientati normalmente all'asse della catena. Il nucleo storico della città di Salerno sorge alla foce del fiume Irno e s'impone sopra i depositi detritici costieri recenti.

L'Irno taglia, nel suo percorso verso sud, la copertura ignimbritica (tufo campano) che giace sulle strutture carbonatiche più profonde. In particolare, il fiume salernitano incide, rielaborandola, la parte più superficiale del tufo campano, talora di ridotto spessore, costituita da tufi incoerenti e suoli con materiale detritico rimaneggiato. Tale copertura affiora, a nord di Salerno, nelle aree che bordano il percorso dell'Irno come le località Coperchia e Capezzano, a ovest del fiume, e le località Aiello e Cologna a est.

Nei rilievi a nord e a ovest della città di Salerno, affiora la successione calcareo-dolomitica mesozoica (Triassico superiore-Giurassico inferiore) dei Monti Lattari. La maggior parte di tale area è costituita da dolomie grigie ben stratificate, alternate a livelli argillosi e con scisti bituminosi del Norico (Triassico superiore), mentre, nella parte più alta degli stessi rilievi a nord della città, affiorano lembi di dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi sterili talora sottilmente laminati (passaggio Triassico-Giurassico) come negli affioramenti in località Varco della Croce.

Immediatamente a ovest della città di Salerno e lungo la stretta fascia costiera che da Salerno porta a Vietri affiorano i terreni più antichi del Triassico superiore (Carnico), costituiti da calcari marnosi alternati a marne e argille grigie. A nord di Vietri sul Mare, in località Liberatore, affiorano, invece, i terreni più giovani della serie: calcari pseudoolitici avana e grigi con fossili marini d'acqua bassa del Giurassico inferiore.

A est del fiume Irno la successione mesozoica prima descritta affiora a solo a monte delle località di Aiello, Cologna e S.Elia, lungo le pendici occidentali del Monte Stella, le cui parti più alte sono invece caratterizzate da affioramenti cretacei (Senoniano-Cenomaniano) di calcari grigio-bianchi compatti, con livelli a rudiste.

Più a sud, in località Pastorano, parzialmente ricoperti dalla formazione ignimbritica del tufo grigio campano, affiorano terreni argilloso-marnosi varicolori con intercalazioni di calcari marnosi siliciferi e mangesiferi e arenarie di età oligo-miocenica. Lungo la valle

immediatamente a sud di Pastorano, invece, in una stretta fascia tra le località Brignano e Sordina, affiorano argille e sabbie siltose localmente con gessi del Messiniano-Tortoniano.

Le colline ad est di Salerno, a sud di Brignano, sono caratterizzate dall'affioramento di sabbie gialle stratificate con lamellibranchi marini di età pliocenica. Tali terreni caratterizzano l'area collinare fino a Fuorni. Solo in località Carmine, immediatamente a est di Salerno, e in località I Monti affiorano puddinghe poligeniche a cemento calcitico in strati massicci, pure plioceniche. Tali conglomerati presentano ciottoli costituiti prevalentemente da frammenti arrotondati di calcari e dolomie mesozoici.

Lungo la costa, da Salerno verso sud-est, si stende una fascia costiera recente formata dalle sabbie alluvionali che borda i piedi delle colline a est della città e sulla quale sorgono gli abitati di Pastena e Mercatello. Un ciottolame poligenico fluviale e fluvio-deltizio, in depositi terrazzati pleistocenici tra i 25 e i 100 m s.l.m., caratterizza tutta la fascia che da Fuorni e Pontecagnano si estende verso sud-est. Tra quest'area e i depositi costieri recenti di sabbie, che costituiscono terrazzi alti fino a 10 m, si stende una fascia pianeggiante, parallela alla costa, costituita da sabbioni e livelli di ciottoletti con intercalazioni tufacee che formano terrazzi marini pleistocenici posti tra i 10 e i 25 m s.l.m.

### **Cenni di geopedologia**

Nelle aree pianeggianti e di fondovalle il processo pedogenetico ha favorito la formazione di suoli caratterizzati da tessitura leggera e di buona fertilità, idonei all'agricoltura di tipo intensivo; nelle aree pedemontane, a giacitura declive, la tessitura tende ad essere più pesante con valori medi di fertilità e condizioni idonee per l'esercizio di una agricoltura di tipo collinare (vite, olivo) o semiestensiva.

Sui rilievi sono presenti per lo più suoli bruni di tipo mediterraneo sia in sottobosco sia in aree originariamente coltivate ed ora abbandonate destinabili, allo stato, ad un uso prevalentemente silvo-pastorale.

## Cenni climatici

A Salerno esiste da tempo una stazione metereologica presso il Genio Civile, cioè nelle immediate vicinanze del porto commerciale, nell'area nord-occidentale del territorio esaminato. Recentemente si sono affiancate altre due stazioni di rilevamento, sempre non lontano dalla costa. Si tratta della stazione di Pastena, situata un po' più a sud, e quella di Pontecagnano. Quest'ultima, pur essendo solo confinante con il territorio studiato, fornisce dati del tutto adeguati a caratterizzare gli estremi lembi orientali e meridionali del Comune. Purtroppo, limitatamente al quindicennio 1985-2000, i dati disponibili presso gli Uffici pubblici della Regione Campania sono molto frammentari (dati ancora inediti), soprattutto per quanto riguarda le ultime due stazioni. Per la temperatura, inoltre, i dati riferiti a Pastena e Pontecagnano sono praticamente inesistenti. Pertanto, il diagramma termopluviometrico realizzato secondo BAGNOULS & GAUSSEN e modificato in base a WALTER & LIETH (1960), si è potuto costruire solo relativamente alla stazione del Genio Civile (fig. 1). Ciò nonostante, considerate le dimensioni dell'area di nostro interesse e la sua sostanziale uniformità, possiamo ritenere tale diagramma sufficiente agli scopi della presente breve relazione. L'andamento del diagramma appare tipicamente mediterraneo, con estate calda e secca e piogge concentrate nel periodo autunnale e invernale.


Per quanto attiene alla piovosità media, essa si aggira intorno ai 1006 mm annui (meno di 930 se si considerano i dati molto frammentari di Pontecagnano). I valori massimi si sono avuti nel 1996, anno in cui la stazione del Genio Civile registrò ben 1438,2 mm annui di pioggia e quella di Pastena 1248,2 mm. Per contro, nel 1993, per la stazione del Genio Civile caddero 618,2 mm di pioggia e a Pastena, addirittura, soltanto 586. In media, cadono quindi 1097,2 mm di pioggia al Genio Civile e 914,2 mm a Pastena. Per Pontecagnano, la piovosità media annua nota è di 770,1 mm. Pertanto, come testimonia pure l'istogramma relativo alla piovosità delle tre stazioni (tab. 1, fig. 4), esiste qualche debole differenza tra l'area nord-occidentale di Salerno, con i quartieri storici, e quella pianeggiante posta più a meridione. In particolare, il clima presso il porto risente del notevole dislivello causato dalle colline prossime alla costa, su cui l'umidità atmosferica facilmente condensa. In buona sostanza, si realizzano condizioni climatiche simili a quelle della vicina Costiera amalfitana,

della quale già ebbe a scrivere approfonditamente GUADAGNO (1925). La distanza tra le colline e il mare aumenta invece più a sud, dove la piovosità generale diminuisce debolmente. Comunque, è da tener presente che i dati di Pontecagnano sono troppo frammentari per consentire di individuare un effettivo gradiente di diminuzione delle temperature, e devono essere intesi solo in senso indicativo. Per quanto riguarda la distribuzione delle piogge, esse decrescono da novembre a luglio e aumentano da agosto ad ottobre. Relativamente alla stazione del Genio Civile, il mese più piovoso è novembre (174,9 mm), seguito da dicembre (139,1) e ottobre (133,2). D'altra parte, luglio è il mese più arido (21,2 mm), seguito da agosto (27,4 mm). Per la stazione di Pastena, il mese più piovoso è risultato dicembre (127,7 mm), il più arido rimane luglio (16,7 mm).

Per le temperature, con riferimento alle medie mensili del periodo considerato, i mesi più caldi sono agosto (27,5 °C) e luglio (27,2 °C), mentre il mese più freddo è gennaio (10,8 °C). Il valore massimo assoluto è stato registrato il 6 luglio 1989 (40,1 °C), la più fredda assoluta registrata (- 0,5 °C) il 16 dicembre dello stesso anno.

Per finire, le gelate invernali, di fatto molto rare e limitate a gennaio e dicembre, come pure le eccezionali nevicite, influiscono ben poco sulla biologia delle piante, permettendo la vegetazione di numerose specie termofile.






**Fig. 1** - *Diagramma termopluviometrico di Salerno* (relativo alla stazione meteorologica del Genio Civile e al periodo 1985-2000).

STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Tot
<b>Genio Civile</b>	117,2	97,3	98,1	93,2	41,5	25,0	21,2	27,4	125,3	133,2	174,9	139,1	1097,2
<b>Pastena</b>	71,2	66,2	81,0	89,1	35,9	27,7	16,7	32,6	101,7	124,8	125,6	127,7	914,9
<b>Pontecagnano</b>	75,4	62,4	45,8	61,4	67,8	5,9	11,8	35	46,3	112,2	127,1	118,5	770,1

**Tab. 1** – *Valori pluviometrici medi mensili* (di Salerno-Genio Civile, Pastena e Pontecagnano, relativi al periodo 1985-2000; [Tot]: media annua delle precipitazioni).



**Fig. 2** - Istogramma delle medie mensili delle precipitazioni.

### Inquadramento fitoclimatico

Le zone fitoclimatiche (secondo l'inquadramento del Pavari) sono le seguenti:

a) la zona che è compresa tra le aree costiere pianeggianti e la collina fino all'altitudine di 300-500 mt s.l.m.; essa è ascrivibile al *Lauretum* 2° tipo - sottozona calda, caratterizzata da temperatura media annua compresa tra 15 e 23°C e temperatura media del mese più freddo maggiore di 7°C. Detta fascia vegetazionale rappresenta la stazione tipica per popolamenti di euforbie arborescenti, fichi d'india, carrubi, agrumi, palme (anche esotiche), etc. La macchia mediterranea, le pinete (Pino marittimo, di Aleppo, domestico, etc.) e le leccete (anche d'alto fusto) rappresentano le formazioni naturali del bosco.

b) A quote superiori, comprese entro il limite altimetrico dei 600 mt, si ritrovano le stesse formazioni floristiche, ma con associazioni tipiche della sottozona media. Nelle predette zone la vegetazione in strato dominato è caratterizzata da specie xerofile sempreverdi arbustive: corbezzoli, mirti, lentischi, ginepri, ginestre, etc.

Nelle aree altimetriche superiori e in quelle più fresche (esposizione a nord) la vegetazione tende a mescolarsi: specie tipiche della zona fitoclimatica più calda vegetano assieme a piante caducifoglie quali la roverella, l'orniello, il nocciolo, il carpino ed il castagno.

c) Oltre i 600 mt. (zona monte Stella) si verifica la transizione verso la zona fitoclimatica del *Castanetum* sottozona calda (caratterizzata da lunga siccità estiva). Le formazioni boschive caratteristiche sono rappresentate da castagneti (cedui e da frutto) cedui misti di latifoglie (castagno, acero, carpino, frassino, nocciolo, ontano, etc.) e fustaie di quercia.

## **Descrizione del lavoro**

Il lavoro d'elaborazione cartografica è stato sviluppato utilizzando varie stazioni di lavoro hardware ed il software ArcGis nella versione 9.0 che ci ha permesso di sovrapporre le carte georeferenziate e di produrre i dati in formato .shp.

Di seguito, per le singole tavole di aggiornamento dei vincoli, saranno riportate tutte le indicazioni relative al lavoro svolto.

### **Tavola V3**

#### ***Vincoli di natura Idrogeologica***

Con una comunicazione datata 9 marzo 2011 il comandante provinciale del C.F.S. dr. Candeloro de Marco segnalava al direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno una non perfetta corrispondenza nella identificazione delle aree da sottoporre a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n.3267 del 1923. La nota di riscontro del Comune, elaborata dall'arch. De Roberto, giustificava le piccole differenze legandole alle differenti basi cartografiche utilizzate: di tipo catastale per l'elaborato di cui al R.D. 3267/23, su base aereofotogrammetrica per la carta dei vincoli del vigente PUC. Nel presente aggiornamento della carta dei vincoli si è tenuto conto di tale segnalazione, e, avendo la possibilità di sovrapporre la nuova cartografia catastale alla base aereofotogrammetrica, sono state anche corrette delle piccole imprecisioni che, come segnalava l'arch. De Roberto, derivavano dalla imperfetta sovrapposizione tra catastale ed aereofotogrammetrico. In aggiunta è stato anche corretto un errore, presente nella precedente perimetrazione, che erroneamente non includeva, per i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, quelle porzioni di territorio confinanti con i comuni di Vietri e Cava de'Tirreni che successivamente alla redazione della carta del Vincolo idrogeologico sono stati acquisiti al territorio comunale della città di Salerno con il D.P.R. n.766 del 1960 (zone limitrofe al Lloyds Baia Hotel).

La tavola si completa con l'aggiunta delle zone a pericolosità e rischio idro-geologico di cui al recente Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele.

## **Tavola V1**

### ***Fasce di rispetto***

La tavola riporta le fasce di rispetto delle Strade, delle Ferrovie, del Cimitero, degli elettrodotti (così come ci sono stati segnalati dalla "Terna", titolare della gestione a livello nazionale). Sono inoltre riportate le fasce di rispetto dell'impianto di depurazione e la delimitazione del centro edificato ai sensi della L. 865/71.

## **Tavola V2**

### ***Beni culturali ed ambientali***

In questa tavola sono riassunte le stesse tipologie di vincoli di cui alla precedente tavola, integrata nel vigente PUC, con in più la rappresentazione dei soprassuoli percorsi da fuoco ai sensi della Legge n.353/2000.

Di seguito sono riportate in modo analitico (seguendo l'elenco di cui all'art.142 del Decreto legislativo n.42/2004 - Codice Urbani), per singolo vincolo riportato in tavola, alcune indicazioni esplicative sul lavoro di raccolta delle informazioni e di ricognizione sul territorio.

**a) I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

**b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

**c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11**

**dicembre 1933, n. 1775.**

Sono stati confermati tutti i tracciati dei corsi d'acqua riportati nella precedente carta dei vincoli (cfr. tabella). Alcuni di questi e più precisamente i Torrenti Mariconda (fosso Angellara), Mercatello e Rumaccio sono stati ridotti nel loro tracciato a seguito del decreto di declassamento emesso dalla regione Campania, su istanza dello stesso Comune di Salerno. (cfr. D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. - art. 142, comma 3 – *Approvazione dell'elenco dei tratti dei corsi d'acqua del Comune di Salerno ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici*)

N°	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE (o sbocco)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua.
<b>1° ELENCO - R. D. 07/05/1899</b>			
35	Fiume Irno	Tirreno	Dalla foce al suo opificio a monte della strada Baronissi - Pellezzano.
37	Vallone Grancane inf. n° 35	Irno	Dallo sbocco alla confluenza col Vallone S. Nicola.
38	Fosso Angellara Mariconda	Spaglia	Dal punto ove Spaglia al suo opificio.
39	Fiume Forno (Fuorno)	Tirreno	Dalla foce a Km. 1.500 a monte di S. Mango Piemonte.
40	Valle Sordina inf. n° 39	Forno	Dallo sbocco fin sotto Ponte Papariello ad Est, ove prende il nome di Valle di Guiano.
41	Fiume Picentino	Tirreno	Dalla foce alla sorgente Capo di Fiume sul ramo principale e nell'altro fino alla confluenza col Pistone.
9 bis	Tornola	Sabato	///////
<b>3° ELENCO - R. D. 22/06/1926</b>			
35bis	Torrente S. Giovanni o Pastorano inf. n° 35	Irno	Dalla foce alla Contrada del Pozzo.
<b>4° ELENCO - G.M. 11/08/1931</b>			
38	Fosso Angellara	Spaglia	Tutto il suo corso.
38bis	Sorgenti Cannelle	Fosso Angellara	Tutto il suo corso.
<b>6° ELENCO - D.M. 05/08/1957</b>			
1	Torrente Rafastia	Tirreno	Dallo sbocco alla sorgente a monte della nuova strada panoramica.
2	Torrente Fusandola	Tirreno	Dallo sbocco all'origine.
3	Torrente Conca	Grancano (n° 37)	Dallo sbocco alla sorgente omonima.
4	Sorgente S. Nicola	Vallone S. Nicola	Dallo sbocco all'origine.

Per il vincolo sul Rumaccio sono in corso verifiche da parte dei competenti uffici tecnici.

**d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

**e) I ghiacciai e i circhi glaciali.**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

**f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi.**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

**g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.**

Brevi note sulla definizione giuridica di bosco nell'ordinamento italiano.

Una definizione giuridica di bosco, valida universalmente, a prescindere dalla funzione che si attribuisce allo stesso ed alla realtà territoriale in cui insiste è sempre stata complessa e difficoltosa, tanto che anche le leggi forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna definizione specifica di bosco.

La necessità di dare una definizione giuridica al concetto di bosco è stata avvertita in modo particolare dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1985 recante disposizioni in materia di tutela paesaggistica, meglio nota come legge Galasso. La legge Galasso, infatti, ha sottoposto l'uso e il dissodamento del bosco e degli altri beni d'interesse forestale ed ambientale ad un preciso sistema di autorizzazioni, senza specificare in modo dettagliato l'oggetto della tutela penale. Ossia, non era giuridicamente chiaro quando un'area boschiva potesse considerarsi bosco, e come tale soggetta al regime autorizzatorio imposto dalla legge Galasso, la cui inosservanza costituiva reato.

### Definizioni significative di bosco.

Nel corso degli anni autorevoli soggetti istituzionali hanno cercato di individuare una definizione di bosco, al fine di rendere meno indeterminata la norma.

Tra queste definizioni di bosco, le più interessanti sono state date:

- a) dalla F.A.O.,
- b) dall'I.S.T.A.T.,
- c) dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali,
- d) dall'Inventario Forestale Nazionale Italiano del 1985.

Secondo la più recente definizione (Global Forest Resources Assessment 2000), la F.A.O. considera bosco un territorio con copertura arborea superiore al 10 per cento, su un'estensione maggiore di 0,5 ha e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Può trattarsi di formazioni arboree chiuse o aperte, di soprassuoli forestali giovani o di aree temporaneamente scoperte di alberi per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibile di ricopertura a breve termine. Sono, inoltre, inclusi nelle aree boscate i vivai forestali, le strade forestali, le fasce tagliafuoco, le piccole radure, le barriere frangivento e le fasce boscate, purchè maggiori di 0,5 ha e larghe più di 20 metri e le piantaggioni di alberi per la produzione di legno. Sono esclusi dalla definizione di bosco i territori usati prevalentemente per le pratiche agricole.

L'I.S.T.A.T., invece, considera superficie forestale boscata quella rappresentata da una superficie di terreno non inferiore a 1/2 ettaro, in cui sono presenti piante forestali legnose, arboree e/o arbustive, che producono legno, o altri prodotti forestali, determinanti, a maturità, un'area d'insidenza<sup>1</sup> di almeno il 50 per cento della superficie e suscettibili di avere un ruolo indiretto sul clima e sul regime delle acque.

Per l'Accademia di Scienza forestali sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista, o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree o arbustive, a qualunque stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita. Sono, altresì, da considerare boschi gli appezzamenti di terreno che siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei

---

<sup>1</sup> Per area di insidenza si intende la proiezione sul terreno della chioma delle piante.



quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o di ricostituzione.

Infine, l'Inventario Forestale Nazionale Italiano risalente al 1985 definisce bosco "un terreno di almeno 2.000 mq, coperto per almeno il 20 per cento di alberi o arbusti; se l'appezzamento boscato è di forma allungata la larghezza minima deve essere di 20 m. Tale terreno è definibile bosco anche se si trova temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o in seguito a utilizzazione periodica".

L'esigenza di una definizione giuridica del bosco si è avvertita ulteriormente con l'emanazione della legge quadro sugli incendi boschivi (la n. 353/2000)<sup>2</sup>, che ha introdotto il nuovo reato di incendio boschivo (art.423-bis c.p.)<sup>3</sup>. Tale legge, infatti, ha avuto il merito di specificare cosa si intende per incendio boschivo (ossia, "un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate"), ma ha ommesso di definire cosa giuridicamente si intende per aree boscate o arborate. Ossia, non ha risolto la seguente questione: quando un incendio si può considerare penalmente boschivo se non si conosce la definizione giuridica di bosco?

#### Definizione giuridica di bosco data dal legislatore statale.

A risolvere in parte i dubbi interpretativi è intervenuto il decreto legislativo n.227/2001 contenente disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale. L'articolo 2 del decreto legislativo n.227/2001, infatti, contiene utili riferimenti per la definizione giuridica di bosco.

Innanzitutto, è previsto che agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva siano equiparati (comma 1). Il testo di questa disposizione è chiaro e lascia intendere senza ombra di dubbio che, per il legislatore nazionale, a differenza del mondo scientifico, i termini bosco, foresta e selva hanno esattamente lo stesso significato.

---

<sup>2</sup> La legge 21 novembre 2000, n. 353 costituisce la legge-quadro in materia di incendi boschivi. Questa legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia sono il Dipartimento della protezione civile, i Vigili del fuoco, le Regioni e gli enti locali. L'articolo 7 della presente legge prevede che "le regioni", ai fini della lotta attiva contro gli incendi boschivi, "possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 423 bis c.p., chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio boschivo è cagionato per colpa la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. E' inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Infine le pene sono aumentate se dall'incendio deriva un pericolo per edifici o un danno sulle aree protette.

Equiparati i termini bosco, foresta e selva, il provvedimento non ne definisce direttamente il contenuto, ma fissa per le singole regioni un termine di dodici mesi entro il quale le regioni stesse stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel comma 2. Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, valida su tutto il territorio nazionale, ha preferito rinviare ad un successivo provvedimento delle singole regioni l'esatta individuazione del concetto giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in Italia ci sono definizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco). Provvidenzialmente, il legislatore statale ha introdotto nel testo del decreto legislativo n. 227/2001 delle norme di salvaguardia volte ad evitare troppe difformità di disciplina tra una regione ed un'altra, a scapito della chiarezza e dell'uniformità di trattamento che oggi, invece, appare ricercata e da più parti invocata. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, infatti, assimila a bosco, in ogni caso, e quindi su tutto il territorio nazionale: a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Il successivo comma 6 dell'articolo 2 introduce, invece, una definizione residuale di bosco cosiddetta statale. Si stabilisce, infatti, che fino all'emanazione delle leggi regionali e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Tali formazioni vegetali ed i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale nonché le radure e tutte le

altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Tale definizione di bosco, infine, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, meglio noto come codice dei beni culturali e del paesaggio.<sup>4</sup>

#### Definizione di bosco ai sensi della più recente normativa regionale.

Come sopra riportato, la legge nazionale fissa per le singole regioni un termine di dodici mesi entro il quale le regioni stesse avrebbero dovuto stabilire per il territorio di loro competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel comma 2. Per la Regione Campania la definizione di bosco è compresa nella Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 dal titolo: "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*" (Pubblicato su BURC, n. 29 del 21/05/1996), che agli articoli 14 e 15 così recita:

#### *Art. 14*

##### *Definizione di bosco e di pascolo montano*

*1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonchè benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico.*

*2. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione.*

*3. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d' impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d' acqua.*

4. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

Art. 15

*Colture ed apprezzamenti non considerati boschi*

1. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:

a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i nocioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani;

b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, semprechè siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più vicini, superiore ai 100 metri;

c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, semprechè non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne.

2. 0Per i rilevanti motivi di carattere ambientale la Giunta Regionale può sottoporre alla particolare disciplina dei boschi anche gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al comma 1.

3. La richiesta va inoltrata alla Giunta Regionale Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - che, effettuati gli opportuni accertamenti per il tramite dell' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste competenti, vi provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

#### Lavoro d'identificazione dei boschi nel comprensorio salernitano

Per lo studio e il censimento dei territori coperti da foreste e da boschi, il lavoro è stato effettuato inizialmente su delle foto aeree a colori georeferenziate che ci hanno permesso

una prima identificazione delle aree boscate e la loro perimetrazione. Sono stati poi effettuati numerosi sopralluoghi nei mesi di febbraio, marzo ed aprile di quest'anno al fine di confermare le perimetrazioni elaborate sulle foto. Durante tali sopralluoghi sono state fatte numerose riprese fotografiche di tipo panoramico (circa 1000) delle aree boscate ed il documento fotografico riassuntivo è stato allegato alla presente relazione sotto forma di documento .pdf (all. n.2). I punti di scatto sono stati riportati in una planimetria al 15000, anch'essa trattata come allegato grafico alla presente relazione (all. n.1).

Da un punto di vista statistico appare significativa la diminuzione delle aree boscate dal primo rilievo (2315 ettari) ad oggi (2002 ettari) con una riduzione del 13,5%.

Nel licenziare questa specifica e complessa voce di vincolo della relativa tavola d'aggiornamento cartografico, mi corre l'obbligo di evidenziare, così come riportato in premessa, il carattere informativo del documento. Ciò al fine di segnalare la possibile presenza di inesattezze. Nell'elaborazione dei perimetri delle aree, infatti, gli unici strumenti di rilievo utilizzati (ed utilizzabili) sono stati le foto aeree e i numerosi sopralluoghi effettuati, il più delle volte non sul luogo ma nelle vicinanze del luogo, in quanto l'estrema frammentazione dei boschi, la ridotta rete di strade pubbliche e la presenza di cancelli e recinzioni ci ha spesso impedito l'analisi ravvicinata delle specie arboree ed arbustive del soprassuolo, impegnandoci in una valutazione delle essenze forestali e dei perimetri delle aree boscate con un'osservazione svolta anche da distanze significative.

### **Aree percorse da fuoco**

Per quanto riguarda tale vincolo il lavoro di raccolta dei dati cartografici ci ha portato da un lato ad attingere, per gli anni dal 2000 al 2007, ai dati (riportati su cartografia catastale) di un lavoro svolto qualche anno fa ed a noi consegnatoci dal Settore Ambiente del Comune di Salerno e, per gli anni dal 2006 al 2010, recuperando i documenti cartografici georeferenziati su supporto elettronico (in formato .shp) della banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e più specificamente l'elenco degli incendi boschivi censiti nel territorio del Comune di Salerno, nell'ambito del Catasto Incendi del SIM (Sistema Informativo della Montagna).

Così facendo è stato creato un primo database delle aree percorse da fuoco tra il 2000 ed il 2010, che però manifesta una certa disparità di rilievo: dal confronto, infatti, tra le aree censite dal lavoro del Comune e quelle rilevate dal "SIAN", negli anni in cui il censimento è stato fatto da ambedue gli Enti e cioè nel 2006 e nel 2007, si rileva una sostanziale uniformità nel numero degli incendi censiti, ma la perimetrazione appare il più delle volte discordante, con una valutazione per eccesso nelle aree perimetrare dagli elaborati del Comune.

Ciò dovrà essere tenuto nella dovuta considerazione, laddove si dovessero utilizzare queste perimetrazioni al fine di porre i vincoli di cui alla legge-quadro n.353/2000 sugli incendi boschivi.

**h) Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

**i) Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

**l) I vulcani.**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

**Delimitazione dei centri edificati ai sensi della Legge 22-10-1971 n.865**

In tale ambito non operano i vincoli imposti per individuazione morfologica. In ogni caso nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

### **Parchi, ville e giardini di non comune bellezza (L. 29-06-1939 n.1497 art.1 co.2 )**

Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

### **Aree di cui al vincolo di rispetto ex art.21 L. 1-06-1939 n.1089**

Unica area vincolata ai sensi di questo articolo è il territorio che circonda il Castello medievale di Salerno, sulla cima del colle Bonadies. Nulla è variato rispetto alla perimetrazione adottata nella precedente tavola dei vincoli.

### **Aree di cui al vincolo paesaggistico puntuale L. 29-06-1939 n.1497**

Delle tre aree salernitane vincolate ai sensi della Legge n.1497/39 (Lungomare, colle Bonadies-Centro Storico e Masso della Signora), le prime due sono l'esatta riproposizione del perimetro così come fu disegnato sulla prima carta dei vincoli. Per la terza area vincolata (Masso della Signora), su cortese segnalazione dell'ing. Pietro Cavallo, sono state apportate delle piccole modifiche al perimetro; esse sono il risultato di un recente confronto tra Soprintendenza e Comune proprio in merito alla definizione di questo vincolo.

### **Vincoli archeologici puntuali.**

Il posizionamento su tavola dei vincoli archeologici puntuali è stato effettuato differenziando i due documenti cartografici: sulla tavola al 15.000 essi appaiono soltanto come delle piccole stelle di colore rosso, unicamente per informare della loro presenza. Sulle tavole di dettaglio al 4000 i vincoli sono rappresentati secondo la reale superficie ed identificati con un numero che rimanda alla relativa didascalia esplicativa.